



LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 02 05 1990 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23 5 1990 N. 11

Norme in materia di contributi per strutture destinate a soggetti tossicodipendenti e soggetti a rischio.

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La Regione Liguria allo scopo di favorire la cura e la riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti e dei soggetti a rischio concede contributi per l' ampliamento la ristrutturazione il restauro conservativo e l' acquisto di immobili da destinare alle strutture di cui all' articolo 2.

ARTICOLO 2

(Strutture per soggetti tossicodipendenti e soggetti a rischio)

1. Le strutture per la cura e per la riabilitazione dei tossicodipendenti e dei soggetti a rischio sono le seguenti: a) centri diurni per attivita' residenziali quali: 1) centri sociali e assistenziali; 2) centri di produzione per attivita' artigianali e similari; b) appartamenti per consentire al soggetto lo svolgimento di programmi terapeutici in alternativa alla comunita'; c) comunita' per servizi residenziali quali: 1) comunita' di accoglienza per rispondere ai bisogni immediati dei tossicodipendenti e dei soggetti a rischio e per programmi di riabilitazione; 2) comunita' che gestiscono programmi di riabilitazione per soggetti detenuti che possono usufruire di misure alternative alle pene; 3) comunita' terapeutiche per programmi strutturati a cicli terapeutici gestite da personale specializzato o volontario; d) comunita' agricole caratterizzate da strutture edilizie di tipo rurale con annesso terreno coltivabile per consentire la riabilitazione ed il recupero lavorativo in ambiente protetto da rischio.

ARTICOLO 3

(Destinatari dei contributi e richieste di concessione)

1. Sono destinatari dei contributi gli enti pubblici e privati iscritti all' albo regionale di cui all' articolo 8 della legge regionale 12 marzo 1984 n. 14 e successive modificazioni ed all' articolo 21 della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 che intendano provvedere alla costruzione all' ampliamento alla ristrutturazione al restauro conservativo ed all' acquisto di immobili da destinare alle strutture di cui all' articolo 2. 2. Le domande di contributo sottoscritte dal legale rappresentante dell' ente sono presentate alla Regione entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno e debbono essere corredate: a) da una relazione illustrativa delle caratteristiche degli interventi per i quali e' richiesto il contributo; b) dal preventivo dettaglio di spesa. 3. In caso di accoglimento della domanda il richiedente e' tenuto ad integrare la documentazione gia' prodotta con quella che gli verra' richiesta dagli uffici regionali e per quanto prescritta con la concessione edilizia.

ARTICOLO 4

(Concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale concede i contributi tenuto conto delle priorit  che derivano dagli indirizzi programmatici del programma triennale per le tossicodipendenze. 2. Nella deliberazione di concessione del contributo e' fissato un termine entro il quale le spese e gli acquisti debbono essere portati a compimento. Tale termine puo' essere prorogato dalla Giunta regionale per validi ed accertati motivi per un periodo non superiore comunque ai dodici mesi. L' inosservanza del termine fissato dalla Giunta regionale comporta la revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente corrispondente.

ARTICOLO 5

(Vincolo di destinazione)

1. Gli immobili finanziati ai sensi e nei termini della presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione per un periodo di venti anni dalla data di concessione del contributo. 2. Prima della concessione del contributo il destinatario e' tenuto a presentare apposito impegno scritto da registrare a sue spese nel quale si impegna a mantenere inalterata la destinazione dell' immobile per il periodo fissato al primo comma.

ARTICOLO 6

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 150.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9030 << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1990 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 5005 << Contributi alle Unit  sanitarie locali per costruzione ampliamento ristrutturazione restauro conservativo e acquisto di edifici da edibire a strutture residenziali o di accoglienza per tossicodipendenti e per soggetti a rischio >> con lo stanziamento di lire 150.000.000 in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 3. Per i fini di cui alla presente legge possono altresì essere utilizzati nei limiti consentiti dalla normativa nazionale eventuali fondi destinati dallo Stato alla cura ed al recupero dei soggetti tossicodipendenti e dei soggetti a rischio.

ARTICOLO 7

(Urgenza) 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 2 maggio 1990

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1990

___Num:0026

___Boll__Uff__Num:11

___Boll__Uff__Anno:1990